

La Commissione nazionale ECM risponde sui quesiti di interesse generale in tema di crediti formativi.

Per consentirci di dare risposte utili ai principali quesiti in tema di ECM che ogni giorno ci pervengono da parte degli iscritti si riportano le FAQ e le determinazioni della Commissione Nazionale ECM.

E' possibile avere informazioni dettagliate relative ai Crediti formativi per il triennio 2008-2010?

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina".

Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:

50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da 1 a 60).(19 novembre 2007)

Sono un operatore sanitario che nel 2006 ha acquisito 150 crediti formativi, pertanto chiedo di conoscere se, pur essendo già in possesso dei crediti previsti dalla normativa, sono comunque tenuto ad acquisire il numero minimo e massimo previsto per il corrente anno 2007?

L'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 14 dicembre 2006 prevede che " I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo stabilito per l'anno 2007".Pertanto, se l'operatore sanitario ha acquisito, entro il 2006, 150 crediti formativi, ha pienamente ottemperato all'obbligo formativo stabilito per il periodo sperimentale 2002-2007.(08 marzo 2007)

Sono un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno mi obbliga ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?

No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Come posso conoscere quanti crediti ho acquisito fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente? Sarebbe possibile attivare una interfaccia sul vostro sito, attivabile tramite password, dalla quale l'utente finale possa conoscere il suo bilancio annuale/totale?

E' in corso di perfezionamento una convenzione con il Consorzio CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), costituito da tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di categoria, per la gestione e certificazione dei crediti formativi. A tale scopo verrà costituito un Catalogo Unificato dei Crediti ECM, consultabile in linea da tutti gli operatori della sanità.

Comunicato della Commissione Nazionale ECM

...Le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.).

Previsioni contemplate dai contratti di lavoro e dalle convenzioni in materia di obblighi sulla formazione continua

-Accordo collettivo nazionale per la medicina generale (2005) all'art. 20 (formazione continua) punto 7) così stabilisce: "ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all'art.30.

-Accordo collettivo nazionale per i medici pediatri (2005) all'art. 20 (formazione continua) punto 7 "ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il procedimento disciplinare di cui all'art.30.

-Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale (2005): art.33 (formazione continua) comma 9 "lo specialista ambulatoriale e il professionista che, nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del presente Accordo, fino al conseguimento di detto minimo formativo"

Accordo collettivo per la dirigenza medica del SSN (2002-2005): art. 23 (formazione ed ecm)

...Nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia dell'acquisizione nel triennio del minimo dei crediti formativi non sono applicate le penalizzazioni previste all'art. 16 quater Decreto legislativo 502/92 per tutta la durata del presente contratto.

Qualora fosse il dirigente a non rispettare senza giustificato motivo il programma di formazione concordato ed approvato dalla Azienda e a non acquisire i crediti formativi previsti nel triennio, esso subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nel regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Sono considerate cause di giustificato motivo sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi sindacali. Il computo del triennio di formazione riprende a decorrere dal momento di rientro in servizio del dirigente.

Codice Deontologico Obblighi professionali

Art. 19

-Aggiornamento e formazione professionale permanente -

Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in

ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.

Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?

Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:

il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;

i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;

si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:

nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?

Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, Ordine o Collegio professionale italiani.

[I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?](#)

I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accREDITAMENTO, sempre tramite registrazione nel programma ECM".

[Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all'estero?](#)

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell'11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall'obbligo dell'ECM.

Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che:

nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.

[Quanti crediti ECM devono essere rilasciati al Tutor di un evento formativo accreditato?](#)

La CNFC ha stabilito esclusivamente crediti formativi per i discenti (operatori sanitari) che seguono eventi formativi accreditati ECM e per i docenti (o loro sostituti): questi ultimi hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno solare (per il 2004 massimo 15 crediti riferiti ad attività di docenza). Per le altre figure didattiche quali i tutor, gli animatori, i responsabili scientifici ecc., è allo studio

della CNFC la possibilità di attribuire crediti formativi unitamente ad altre tipologie formative quali gli stage, la formazione sul campo e l'autoformazione. (13/01/2005)

[E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?](#)

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).

I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell'impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un'ora o un'ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

[21/06/2007 - Determinazione della CNFC del 29 marzo 2007: Crediti formativi ai Tutor](#)

La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai medici che svolgono i corsi di formazione specifica in medicina generale e ai docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione (esempio: farmacisti) nella misura della metà dei crediti previsti per l'anno di riferimento (anno 2005: 30 crediti formativi, pari a 15 crediti formativi per attività di tutoraggio) calcolati per un periodo di impegno uguale o superiore a mesi sei.

I crediti formativi per tutor possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a mesi sei. Il calcolo deve essere effettuato considerando i parametri generali (15 crediti formativi per sei mesi di attività) in proporzione al periodo di impegno applicando, ove necessario, l'arrotondamento del numero dei crediti per eccesso (esempio: due mesi di tutoraggio danno titolo a n. 3 crediti formativi valutati per eccesso a fronte di 2,5 crediti formativi).

L'attestazione dei crediti formativi in qualità di tutor al medico, al farmacista, all'infermiere e così via, deve essere rilasciata dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza.

L'interessato deve essere munito di dichiarazione di svolgimento dell'attività di tutor rilasciata dall'Università o dall'Azienda dove il giovane specializzando è iscritto e frequenta il corso di specializzazione o di studio.

I crediti formativi sono riconosciuti ai tutor medici che sono titolati a valutare l'attività operativa dei medici che devono sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Considerato che l'impegno dei tutor è di almeno un mese per ogni medico che deve sostenere l'esame di abilitazione, ogni attestazione ad opera dell'ordine di appartenenza sarà riferita ad ogni singola valutazione. Il numero dei crediti complessivi che possono essere attestati al medico tutor non può comunque, complessivamente, superare i quindici crediti formativi.

I crediti formativi sono attestati anche agli operatori sanitari che partecipano ai corsi universitari oppure presso gli Ordini per acquisire la qualifica di tutor nella misura di 0,5 crediti formativi per ogni ora di attività fino ad un massimo di 15 crediti acquisibili nell'anno di riferimento.

Nel caso, i crediti formativi devono essere rilasciati dall'Università o dall'Ordine che ha rilasciato l'attestato di tutor.

I crediti formativi attestati agli operatori sanitari per attività di tutor possono essere rilasciati a tutte le professioni sanitarie, nei casi in cui ricorrono i presupposti sopra illustrati.